



**RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CABRAS)

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 2010

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto con il Ministro dell'interno  
con il Ministro della giustizia  
con il Ministro dell'economia e delle finanze  
con il Ministro dello sviluppo economico  
e con il Ministro per le politiche europee**

*(V. Stampato Camera n. 3356)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 maggio 2010*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 maggio 2010*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegno di legge, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in titolo fissa il meccanismo di redistribuzione delle spese di riscossione dei dazi doganali, indispensabile per l'applicazione del codice doganale comunitario. La procedura dello sdoganamento centralizzato, definita dall'articolo 106 del codice doganale comunitario, offre agli operatori economici la possibilità di presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale del luogo ove sono stabiliti, indipendentemente dal luogo in cui le merci entrano, escono o sono presentate nel territorio doganale dell'Unione europea. Il luogo della dichiarazione è, quindi, dissociato dal luogo dove le merci sono fisicamente presentate e le responsabilità sono divise tra i differenti uffici coinvolti: la dogana di entrata o uscita è responsabile per la custodia e i controlli sulle merci, richiesti dall'ufficio doganale di importazione o esportazione.

Si determinano pertanto alcune spese amministrative da compensare, perché alcune merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro, ma sono presentate alla dogana di un altro Stato membro. Da qui l'esigenza di una parziale redistribuzione degli introiti derivanti dalle spese di riscossione, attualmente pari al 25 per cento degli importi da versare al bilancio dell'UE a titolo di dazi, che sono trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea.

Il ricorso allo strumento della convenzione tra gli Stati membri invece che ad un atto comunitario - proceduralmente più snello ma meno flessibile - è stato determinato dalla volontà di inserire nel testo normativo una clausola di revisione che offre la possibilità a ciascuna parte di proporre modifiche, spe-

cie se subisca gravi perdite di bilancio a seguito dell'applicazione della convenzione stessa.

Quanto ai contenuti, la Convenzione si compone di un preambolo, che richiama i presupposti normativi comunitari dell'accordo, e di dieci articoli raggruppati in quattro capitoli. Il capitolo I reca l'ambito di applicazione e le definizioni utilizzate nella Convenzione. L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della Convenzione, ossia le procedure di redistribuzione - che le Parti devono seguire in caso di sdoganamento centralizzato - in relazione alle spese di riscossione quando le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea.

In estrema sintesi, le risorse proprie hanno un peso politico sostanziale per l'autonomia finanziaria dell'Unione europea: non a caso, la decisione «risorse proprie» del 1970 ha fatto delle Comunità un'organizzazione internazionale diversa dalle altre, il cui finanziamento dipende dai contributi degli Stati membri. Attualmente le risorse proprie sono rappresentate dai dazi doganali, dai diritti agricoli, dai contributi zucchero, da un'aliquota prelevata sulla base imponibile armonizzata dell'IVA e da un'altra aliquota prelevata sul reddito nazionale lordo.

Per quanto attiene all'articolo 2, esso contiene le definizioni utili alla precisa comprensione del testo della Convenzione. Il capitolo II riguarda la determinazione e la redistribuzione delle spese di riscossione. L'articolo 3 prevede che lo Stato membro al quale appartiene l'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'immissione in libera pratica delle merci debba notificare le informazioni relative all'importo delle spese di riscossione da redistribuire allo Stato membro

cui appartiene l'autorità doganale che fornisce l'assistenza per il controllo della procedura e lo svincolo delle merci. L'articolo 3 specifica inoltre la natura delle informazioni che le autorità doganali delle due parti sono tenute a scambiarsi.

L'articolo 4 dispone che la Parte contraente in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana redistribuisca il 50 per cento delle spese di riscossione trattenute alla Parte contraente la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione all'immissione in libera pratica. L'articolo 5 stabilisce che il pagamento dell'importo delle spese di riscossione di cui all'articolo 4, debba essere effettuato nel mese nel corso del quale l'importo delle risorse proprie accertato è accreditato, così come previsto dalla normativa comunitaria sul sistema delle risorse proprie dell'UE. Il comma 2 sanziona il ritardo del pagamento entro il termine prescritto con l'applicazione di un interesse di mora e ne determina i criteri di calcolo. Il capitolo III, che contiene il solo articolo 6, prescrive che le eventuali controversie, qualora non riconducibili per via negoziale, debbano essere affidate ad un conciliatore. Il capitolo IV contiene le disposizioni finali, riguardanti il depositario della Convenzione, le modalità

attraverso le quali è possibile modificare – come già accennato – la Convenzione, la procedura per il suo riesame (entro tre anni dalla data di applicazione del codice doganale aggiornato), nonché la procedura per la denuncia dell'accordo.

Il disegno di legge reca le consuete disposizioni riguardanti rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, l'ordine di esecuzione della stessa e la data di entrata in vigore della legge fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa all'atto Camera n. 3356, l'esecuzione della Convenzione in questione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si ricorda che il testo del disegno di legge è stato emendato dalla Commissione con l'inserimento di un ulteriore articolo, recante «clausola di monitoraggio», conformemente alle indicazioni espresse nel parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della 5ª Commissione permanente.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

CABRAS, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

25 maggio 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FLERES)

4 novembre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia inserito un articolo recante: «Clausola di monitoraggio» nel seguente testo: «Ogni sei mesi l'Agenzia delle dogane provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti delle misure della Convenzione di cui all'articolo 1 e trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze, che riferisce al Parlamento con apposita relazione nei successivi sessanta giorni».

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: LICASTRO SCARDINO)

8 giugno 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

ricordato che l'articolo 106 del codice doganale comunitario aggiornato, di cui al regolamento (CE) n. 450/2008, consente agli operatori economici di presentare le merci presso un ufficio doganale diverso da quello in cui viene presentata la dichiarazione doganale, se tale ultimo ufficio è quello del luogo di stabilimento dello stesso operatore;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2007/436/CE/Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie, gli Stati membri sono autorizzati a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25 per cento degli importi da versare al bilancio dell'Unione europea derivanti dai dazi;

considerato che la gestione dello sdoganamento centralizzato, di cui al predetto articolo 106 del codice doganale, comporta spese amministrative per entrambi gli Stati membri interessati e che ciò giustifica una redistribuzione degli importi trattenuti a titolo di spese di riscossione;

considerato che la Convenzione in oggetto prevede, a tale riguardo, una ripartizione al 50 per cento del rimborso delle spese di riscossione tra i due Paesi interessati allo sdoganamento centralizzato,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

## Art. 3.

*(Clausola di monitoraggio)*

**1. Ogni sei mesi l'Agenzia delle dogane provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti delle misure della Convenzione di cui all'articolo 1 e trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze, che riferisce al Parlamento con apposita relazione nei successivi sessanta giorni.**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*





